COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ADELMO RICCARDI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

TEDESCHI ed altri: Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori (2304) 3

PAG.

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 4

BOGI GIORGIO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 3, 4

DUTTO MAURO, *Relatore* 3, 4

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640);

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacità di produzione del settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781);

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820) 5

PAG.

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5, 6

QUIETI GIUSEPPE, *Relatore* 6

Proposta di legge (Discussione e rimessione in assemblea):

LABRIOLA ed altri: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra naturale e la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'usura dei tratti viari interessati (2271) 6

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6

RICCARDI ADELMO, *Presidente* 7

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 6

POTÌ DAMIANO, *Relatore* 6, 7

SANTONASTASO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 6, 7

La seduta comincia alle 10,35.

UGO GRIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunica che l'onorevole Pernice è sostituito dall'onorevole Fagni.

Seguito della discussione della proposta di legge Tedeschi ed altri: Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori (2304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge Tedeschi ed altri: « Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori».

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge presentata dal Governo, nonché sul subemendamento ad esso presentato da relatore.

Nelle precedenti sedute, oltre a quelli del relatore e del rappresentante del Governo, sono stati svolti interventi nella discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAURO DUTTO, *Relatore*. Stante il parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali, ritengo che si possa giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* della proposta di legge n. 2304.

GIORGIO BOGI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« La manutenzione degli impianti suddetti può essere eseguita dall'esercente o da ditte autorizzate che stipulino apposite convenzioni con l'utente al fine di garantire l'efficace funzionamento delle apparecchiature pur senza arrecare turbamento della rete ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento del Governo, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 è sostituito dal seguente:

« Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento principale da parte dell'esercente.

La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovrà provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto da affidare in manutenzione.

Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con persone specializzate alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale.

Per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sarà attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 1. GOVERNO.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

All'ultimo capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 1. 1. IL RELATORE.

GIORGIO BOGI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo dubita che l'utenza non abbia facoltà di recedere dal contratto di abbonamento. Comunque, nel ritenere congruo il termine di diciotto mesi per l'attuazione della nuova disciplina, reputa eccessiva la previsione di trentasei mesi: sarebbe opportuno ridurla a ventiquattro mesi.

MAURO DUTTO, *Relatore.* Accolgo il suggerimento del rappresentante del Governo ritenendo sufficiente il termine di ventiquattro mesi. Pertanto, propongo di modificare il subemendamento da me presentato all'emendamento del Governo, sostituendo il termine di tre anni con quello di due. Presento pertanto il seguente subemendamento al mio subemendamento:

Sostituire le parole: non oltre tre anni *con le parole:* non oltre due anni.

0. 1. 1. 1. 1. IL RELATORE.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi dichiaro favorevole al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1 del relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tedeschi ed altri: « Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori » (2304):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Baghino, Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Cominato, Dutto, Fagni, Gioia, Gradi, Grippo, Laganà, La Penna, Lucchesi, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Rossino, Rubino, Sanza, Savio, Stegagnini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640); e delle proposte di legge Bernardi Guido: Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781); Ciancio ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bernardi Guido: « Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca »; Ciancio ed altri: « Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura ».

Comunico che, in data 19 dicembre 1986, la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sul testo unificato del disegno di legge n. 3640 e delle proposte di legge nn. 2820 e 2781:

« PARERE FAVOREVOLE,
alle seguenti condizioni:

a) che all'articolo 1, terzo comma, e all'articolo 4 la disciplina prevista in materia rispettivamente di fermo definitivo e di fermo temporaneo delle navi da pesca sia adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della marina mercantile;

b) che l'entità del premio previsto dall'articolo 4, lettera *b)*, sia mantenuta nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria,

e con le seguenti osservazioni:

a) che la domanda di cui all'articolo 2, secondo comma, sia confermata ai sensi della presente legge;

b) che l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 3 sia riferita all'intero equipaggio, ossia anche agli ufficiali ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Signor presidente, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui provvedimenti all'ordine del giorno con condizioni e osservazioni precise. Non avendo avuto modo di consultare i colleghi di altre parti politiche e di convocare il gruppo informale di lavoro, vorrei proporre ai colleghi di richiedere alla I Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso limitatamente alla prima condizione, affinché sia confermata l'adozione del regolamento con decreto del ministro della marina mercantile e non del Presidente della Repubblica, e ciò per due motivi: la limitata applicabilità temporale della normativa in esame, che esaurirà i suoi effetti non oltre il 1987; l'intervenuta nuova direttiva comunitaria che stabilisce dal 1° gennaio 1987 i criteri per le nuove misure a favore del fermo temporaneo.

Propongo altresì di rinviare alla prossima seduta l'esame delle altre osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Quieti di chiedere alla I Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso sui provvedimenti all'ordine del giorno, limitatamente alla prima condizione.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra naturale e la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'usura dei tratti viari interessati (2271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Balestracci, Da Mommio e Riccardi: « Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra naturale e la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'usura dei tratti viari interessati ».

L'onorevole Potì ha facoltà di svolgere la relazione.

DAMIANO POTÌ, *Relatore*. Signor presidente, la proposta di legge n. 2271 intende derogare ad alcune disposizioni vigenti riguardanti il trasporto di elementi tecnici e di materiali, date le particolari esigenze connesse a questo tipo di attività.

In particolare, l'obiettivo è di soddisfare le esigenze di una regione produttiva del paese. La proposta di legge al nostro esame, se approvata, consentirà di regolarizzare una tendenza già esistente nella tradizione di questo tipo di trasporto ed eviterà di creare un contenzioso fra gli operatori del settore e l'amministrazione dello Stato.

Chiedo pertanto l'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è contrario alla proposta di legge n. 2271 poiché la materia in essa contenuta può essere oggetto di provvedimento amministrativo, peraltro già adottato. La proposta di legge, pertanto, risulta allo stato attuale inutile.

Aggiungo inoltre che, per quanto riguarda l'articolo 4, nutro grosse perplessità di carattere costituzionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ADELMO RICCARDI

DAMIANO POTÌ, *Relatore*. Dopo aver ascoltato la dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo, il relatore si riserva di approfondire l'argomento e chiede un rinvio della discussione per consentire tale verifica.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo richiede la rimessione del provvedimento in Assemblea ai sensi dell'articolo 92, quarto comma del regolamento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, poiché la richiesta del Governo di rimessione del provvedimento in

Assemblea ha carattere immediatamente operativo, esso dovrà senz'altro essere discusso in sede referente. Ma io desidero sottolineare che la proposta di legge Labriola ed altri è pur stata assegnata in sede legislativa a questa Commissione, e che questa assegnazione è stata annunciata in Assemblea.

Perché non è stata espressa in quel momento l'opposizione del Governo che invece si manifesta in questa sede, senza che vi sia stata alcuna discussione sulla materia ? Comprenderei se ciò fosse avvenuto dopo che, in Commissione, avessimo discusso e approvato emendamenti: comprenderei che, di fronte al cambiamento del testo originario, il Governo avesse cambiato opinione. Se il Governo avesse manifestato la sua contrarietà al momento dell'assegnazione in sede legislativa, avremmo evitato perdite di tempo. Devo inoltre supporre che vi sia stato qualche mutamento della situazione di cui alla proposta di legge, o che possa essere allo studio una misura che renda superata la proposta di legge medesima.

Un chiarimento si rende necessario.

PRESIDENTE. Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Baghino e desidero sottolineare che, secondo me, siamo di fronte ad una sottovalutazione oppure ad un'imperfetta conoscenza della questione. Dico questo in quanto vivo in una zona in cui i problemi del trasporto stradale dei blocchi di marmo sono all'ordine del giorno, fanno parte della vita di quella realtà produttiva.

Pertanto, invito il Governo a riflettere sulla specificità del documento al nostro esame ed a rivedere la sua posizione.

DAMIANO POTÌ, *Relatore*. Se – come sostiene il rappresentante del Governo – il provvedimento è superfluo in quanto la materia può essere regolata amministrativamente, allora non c'è bisogno neppure del suo esame in sede referente. Mi permetto quindi di insistere sull'opportunità di mantenere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor presidente, desidero ricordare che la proposta di legge è stata presentata il 14 novembre 1984. Esistono tre decreti interministeriali adottati dai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, emanati rispettivamente il 23 gennaio 1984, il 14 dicembre 1984 ed il 27 febbraio 1985 (questi ultimi successivi alla proposta di legge) che hanno assorbito il contenuto delle materie regolate dai primi tre articoli della proposta di legge al nostro esame, il cui eventuale completamento potrà essere affrontato in sede amministrativa.

L'articolo 4, poi, prevede che « la presente legge si applica nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia » senza considerare che questi trasporti interessano l'intero territorio nazionale. Esistono, quindi, rilievi di costituzionalità che lasciano perplessi. Per queste motivazioni, confermo la mia richiesta di rimessione del provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea avanzata dal Governo, e mi riservo di inviarne immediata comunicazione al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO